

COMUNE DI CALTIGNAGA
Provincia di Novara

Deliberazione n. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE SEPOLTURE PRIVATE – ORIENTAMENTI APPLICATIVI .**

L'anno **duemilatredici** addì **otto** del mese di **aprile** alle ore 17,30, nella sala riunioni presso la sede comunale, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		<i>presenti</i>	<i>assenti</i>
1	GARONE Raffaella <i>Sindaco</i>	X	-
2	MIGLIORINI Giuseppe <i>Assessore</i>	-	X
3	MERCALLI Antonio <i>Assessore</i>	X	-
4	CIRCOSTA Michele <i>Assessore</i>	X	-
5	PECI Carlo <i>Assessore</i>	X	-
	<i>Totale n.</i>	<hr/> 4	1

Partecipa alla riunione il Segretario comunale dr. Gabrio Mambrini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, la dott.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

G.C. n. 17 del 08/04/2013

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE SEPOLTURE PRIVATE – ORIENTAMENTI APPLICATIVI .

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nei cimiteri comunali presenti sul territorio sussistono delle aree assegnate nel tempo dal Comune al fine di essere destinate in concessione d'uso per la realizzazione di cappelle di famiglia;

RICORDATO come quest'ultime rientrano a pieno titolo tra le fattispecie di tumulazioni contemplate dalla vigente normativa e dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, così come si evince dall'articolo 36 del medesimo;

RILEVATO che anche alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per quanto attiene le tumulazioni e le estumulazioni;

CONSTATATO come nella casistica rappresentata dai diversi atti di cui sopra di concessione ai privati via via succedutisi nel tempo si sia potuto rilevare che negli stessi non sempre traspare l'enunciazione relativa all'intestazione delle salme destinate ad esservi raccolte oppure si riscontra invece che le sepolture siano circoscritte a raccogliere i resti delle suddette famiglie titolari dell'atto concessorio;

VERIFICATO da parte degli uffici competenti, a seguito anche di precise istanze pervenute da soggetti direttamente interessati, come ciò possa comportare allo stato attuale a livello pratico una palese difficoltà applicativa di tali fattispecie se correlate, al di là dei diversi distinguo interpretativi, alle attribuzioni che analogamente vengono riconosciute e previste per le restanti cappelle direttamente edificate dal Comune e date in concessione, così come si evince dell'articolo 40 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e nello specifico laddove per inciso recita: «... le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro» nonché «fra i parenti aventi diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia ...» «... sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.»;

RITENUTO pertanto definire tali aspetti, procedendo mediante un orientamento applicativo da parte di questa Amministrazione che tenga conto della differente casistica venutasi a creare nel tempo e che quindi possa pertanto offrire una direttiva univoca di comportamento agli uffici in grado di perseguire comunque un'uniformità di trattamento, al fine anche di superare le potenziali difficoltà sopra descritte attinenti all'esegesi della documentazione testé citata e per rendere possibilmente i criteri ermeneutici tendenzialmente omogenei ed altresì assimilabili alle disposizioni considerate ormai prevalenti e più aderenti alle prassi procedurali e sostanziali ricorrenti, in grado, tra l'altro, di consentire di risolvere con modalità univoche le problematiche riconducibili al verificarsi nelle tombe di famiglia di disponibilità residua di posti salma ad avvenuto decesso del concessionario titolare di sepoltura privata;

VISTI gli artt. 42 e 48 del TUEL D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e riconosciuta la propria competenza in merito all'oggetto;

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dato che sulla deliberazione in argomento è stato acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. DI CONSIDERARE** la premessa contenuta in questo atto quale parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione e che si intende integralmente recepita e riportata al presente punto del dispositivo;
- 2. DI DETERMINARE** pertanto, alla luce delle motivazioni di cui in narrativa, per quanto di competenza, l'orientamento applicativo meglio sopra enunciato da cui si evince che inequivocabilmente le sepolture private godono della medesima disciplina di cui all'articolo 40 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria da ritenersi assimilabile per analogia nello specifico come testé citato anche ai destinatari di cappelle di famiglia realizzate su aree comunali assegnate a suo tempo in concessione d'uso, in particolare laddove fa esplicito riferimento a tutti i soggetti che sono legittimati ad avere titolo sulla concessione;
- 3. DI ATTRIBUIRE** pertanto tale criterio applicativo quale indirizzo per gli uffici competenti al fine di rendere omogeneo il trattamento dei singoli concessionari interessati e rientranti in simile tipologia;
- 4. DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio competente dell'attuazione degli indirizzi operativi contenuti nel presente atto;
- 5. DI DICHIARARE**, con successiva e separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 TUEL DLgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Raffaella Garone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 21/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 21/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini
